

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

TITOLO I - NORME DI ATTUAZIONE CAPO VIII - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDAGINI PRELIMINARI

Art. 110 Richiesta dei certificati

1. Non appena il nome della persona alla quale il reato è attribuito è stato iscritto nel registro indicato nell'articolo [335](#) del codice, la segreteria richiede:
- a) i certificati anagrafici;
 - b) il certificato previsto dall'articolo [688](#) del codice;
 - c) il certificato del casellario dei carichi pendenti;
 - c-bis) il certificato del casellario giudiziale europeo.